



Affissa all'Albo Pretorio

il 21 GEN 2017

n. 108

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN 1^a CONVOCAZIONE

N. 02 DEL 23 gennaio 2017

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Ambito territoriale ATEM FR 2- EST sottoscrizione ex art. 15 commi 1 e 2-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.e ii.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 18,05 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO		X
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO		X	16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 14 Assenti n.3

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente preliminarmente chiede l'osservazione di un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Farindola Hotel Rigopiano

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Quadrini M. Pantano I. e Altobelli E.

Il Consigliere Di Pucchio giustifica l'assenza del Consigliere Mancini Angela per motivi professionali.

Il Consigliere Quadrini M. giustifica l'assenza dei Consiglieri Romano F. e Marziale per motivi di lavoro.

Si da atto che alle ore 18:10 è entrato in aula il consigliere Romano Francesco.

Si da atto che alle ore 18:16 sono rientrati in aula i consiglieri Di Pucchio Antonella, Tomaselli Mauro e Trombetta Giorgio, precedentemente usciti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

Premesso:

- ✓ che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ✓ che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- ✓ che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- ✓ che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- ✓ che l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 prevede la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- ✓ che l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- ✓ che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011;
- ✓ che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione;
- ✓ che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante);
- ✓ che l'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 09 agosto 2013, n. 98, ha definito la maggioranza necessaria alla designazione della stazione unica appaltante per gli ambiti ove non sia presente il comune capoluogo di provincia, individuandola nella maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito;
- ✓ che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Frosinone 2 -Est, tenutosi in data 12 ottobre 2015 (12.10.2015) presso la Provincia di Frosinone, con oggetto "Affidamento del Servizio della



distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)", i convenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, hanno individuato all'unanimità la Provincia di Frosinone quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente al citato Ambito Frosinone n. 2, con la presenza di n. 49 rappresentanti di comuni dell'Ambito (su n. 59) che rappresentano il 93,60% dei punti di riconsegna dell'Ambito medesimo;

- ✓ che il Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015), recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto per l'approvazione della Convenzione, regolante i rapporti tra i componenti dell'ambito, la maggioranza qualificata costituita dai due terzi dagli enti che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito medesimo;

Dato atto che l'Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale ATEM FR2 – EST nella seduta dell'11.04.2016 ha approvato la convenzione regolante i rapporti all'interno del citato Ambito, con la maggioranza di n. 42 rappresentanti degli enti (su n. 59) che rappresentano il 76% dei punti di riconsegna;

Vista la Convenzione approvata in data 11.04.2016 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale ATEM FR2 – EST;

Visto il decreto presidenziale n. 60 del 12/05/2016, ad oggetto: "*ATEM FR2 – EST. Funzioni di stazione appaltante. Convenzione*", con la quale la provincia di Frosinone accetta per l'ATEM FR2 – EST le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, secondo la Convenzione approvata dalla citata Assemblea;

Visto l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), commi 1 e 2 bis della legge n. 241 del 7.08.1990 come modificato dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, e ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014, ad oggetto: "Nuove norme sul procedimento amministrativo" secondo cui:

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

Dato atto della necessità, a pena di nullità, che la Convenzione venga sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 bis della legge n. 241 del 7.08.1990 e ss. mm. e ii.;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii., di disciplina delle attribuzioni del Consiglio ed individuazione delle relative competenze;
- l'art.50 del citato decreto, *concernente* ad oggetto l'individuazione delle competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii del Responsabile del VI servizio;

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n. 04 (Altobelli Enzo, Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella); Favorevoli: n. 10; Contrari: n. 01 (Tomaselli Mauro)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di prendere atto del decreto presidenziale n. 60 del 12/05/2016, ad oggetto: "*ATEM FR2 – EST. Funzioni di stazione appaltante. Convenzione*", con il quale la Provincia di Frosinone accetta la funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'*ATEM FR2 –EST*, regolata dalla Convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, approvata dai rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Ambito in data 11.04.2016, con la maggioranza qualificata indicata in premessa;
2. di demandare, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 7.08.1990 e ss. mm. e ii. al Sindaco la sottoscrizione digitale della *Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*, di cui al punto 1;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Frosinone, per i successivi e consequenziali atti ed adempimenti di competenza.

Con separata votazione che ha avuto il seguente esito:

Astenuti: n. 04 (Altobelli Enzo, Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella); Favorevoli: n. 10; Contrari: n. 01 (Tomaselli Mauro)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L.

Objetto: Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Ambito territoriale ATEM FR 2-EST sottoscrizione ex art. 15 commi 1 e 2-bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. e ii.

PRESIDENTE: do la parola al consigliere Massimiliano Quadrini, prego. CONSIGLIERE QUADRINI: buonasera a tutti. Con questa delibera noi andiamo a prendere atto dell'atto del presidente della Provincia dove c'è l'accettazione della nomina di stazione appaltante per la gestione dell'affidamento del bando di gara e la gestione anche del contratto per la ditta che vincerà la gara per la concessione delle reti del gas naturale. E demandiamo anche al sindaco la sottoscrizione della convenzione che è già stata approvata all'unanimità all'assemblea dei sindaci ad aprile 2016 che regolerà proprio i rapporti sia preliminarmente per la gestione della gara e poi anche dell'assolvimento del contratto. Come discusso anche in conferenza dei capigruppo si è arrivati a questa delibera... nelle premesse della delibera del consiglio è evidente il motivo per cui si è arrivati a questa delibera. A partire dal decreto-legge del 2000 dove in pratica si sono avute profonde modifiche per la gestione del gas naturale. E lo stesso decreto legge ha previsto che le gare per la scelta del distributore fossero fatte non più dal singolo comune ma dagli ambiti territoriali minimi che sarebbero una aggregazione di comuni. Questa aggregazione di comuni che tra l'altro è stata individuata, anche questa, con decreto del Ministero. Si sono poi succeduti ulteriori decreti dove hanno stabilito anche le regole principali per poter istituire l'Atem, da chi fossero istituite e anche i principi generali della convenzione che poi si è andata a sottoscrivere. Cosicché la Provincia dopo varie riunioni nell'ottobre 2015 all'unanimità i sindaci facenti parte dell'Atem, gli ambiti territoriali minimi, hanno deciso che la Provincia fosse l'ente migliore a cui dare la stazione unica appaltante in quanto aveva sia le strutture personali, le risorse umane, poteva garantire al meglio tutti i territori appartenenti all'Atem. Poi si è deciso all'unanimità di dare la Provincia come stazione appaltante, la quale poi ha redatto questa convenzione che noi oggi andiamo a ratificare. E quindi a far sottoscrivere dal sindaco una convenzione fatta sotto i principi generali normativi del decreto del Ministero e che andrà poi a regolare i rapporti. Preliminarmente andrà a regolare le attività propedeutiche all'affidamento del servizio e poi andrà anche a regolare i rapporti tra concedente e concessionario. Ovviamente nella convenzione ci sono nel dettaglio scritti anche quali sono i compiti dei vari organi. Perché è chiaro che gli organi principali sono proprio i comuni appartenenti all'Atem, i quali nomineranno poi anche un comitato di controllo di cui fanno parte al massimo 15 membri degli stessi comuni che vigileranno e controlleranno sulla validità del contratto. Ci sarà un gruppo di lavoro formato da tecnici, uno della Provincia e due degli enti locali anch'essi eletti dall'assemblea dei sindaci. Poi c'è la stessa Provincia che farà da supporto, farà da intermediario proprio con i comuni e l'ente concedente. Questo dettato dalla legge è stato fatto proprio per cercare di abbassare i costi delle reti che si andranno a gestire in quanto essendo un unico gestore su un ambito molto più grande rispetto ad un singolo comune dovrebbe far sì che l'efficientamento e l'ottimizzazione del lavoro ponga dei risparmi sul costo delle utenze che oggi si aggira intorno al 30-35%. Quindi approvando questa delibera noi andiamo a ratificare questa convenzione che è importante in quanto se... come stanno facendo gli altri comuni, se non viene fatto questo atto deliberativo che spero sia all'unanimità rischieremo che verremmo in questo caso commissariati e poi sarà la Regione che nominerà un commissario e quindi gestiranno tutto dall'alto senza garanzie vere per i territori limitrofi. Grazie.

PRESIDENTE: grazie consigliere. Prego Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: quindi avremo due Atem. Come gli ambiti territoriali; di caccia, atcf 1, atcf 2, quello dell'acqua, Acea. Uno nord e uno est. Uno se lo prende Frosinone e uno se lo prende Cassino va a finire qua. Una supposta ai cittadini per Frosinone e una supposta per i cittadini di... Si parla di libero mercato, di libera concorrenza e poi diamo a uno solo la gestione. È incredibile. Come avete fatto per la sanità. Avete fatto l'assemblea dei sindaci e sta chiudendo l'ospedale di Sora. Tutti quelli che hanno votato si dovrebbero dimettere, è chiaro. Perché qua ci sta un oncologo che è il dottor Trombetta. Non avrà più un laboratorio analisi. E ancora state a decidere con Pompeo. Pompeo uguale Scalia. Scalia Acea. Sempre quello è. E chi paga? Pantaloni, pagano i cittadini. Ma la gente lo sta capendo. Pd e Forza Italia succederà un macello. Questo a me e questo a te, questo a me e questo a te. Per l'invest sarà Cassino e presidente Frosinone. Consigli, controlli... che controllate? Come avete fatto con Acea. Questo avete fatto. Naturalmente io voto contro perché almeno la convenzione... almeno di rimandarlo questo cosa. Questo è l'ultimo regalo di Renzi per le lobby, per i grossi. Uno solo pensa a tutti quanti. Quindi voi sarete i controllori. E si è affrettato a fare questa cosa... per carità se non veniamo commissariati, non so che succede. Perché non può rimanere come sta. Siamo bene. C'è un'autorità di controllo dell'energia che controlla i prezzi. A me sta bene. Quello che chiedo è almeno di rimandare e vedere bene questa convenzione. Perché non lo so come sta questa convenzione. Deve essere esaminata attentamente. Chiedo almeno un rinvio di questa cosa. Almeno il partito che comanda adesso può dire

cancellate questa legge perché mi sembra che questa legge va in mano ad uno solo poi. E chi ci rimette sono i cittadini. Invece qua si pensa a fare le commissioni, a spartirsi le poltrone. Questa è la politica che ci porta alla fame. Perché siamo alla fame. Sta chiudendo tutto e ancora si fa questa politica. Io voto contro, grazie.

PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio.

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: io a differenza del consigliere Tomaselli non ne farei una questione di colore politico. Probabilmente certe decisioni sono maturate anche quando in Provincia c'era un'alleanza di governo diversa e che vedeva in campo... quindi non ne farei un discorso politico. Il rammarico è uno. Forse per deformazione professionale quando si ragiona di alcuni processi importanti, di processi di riorganizzazione di un settore, in questo caso parliamo della distribuzione del gas naturale, e si paventa da un lato comunque la nascita... si mette in campo la proposta della nascita di un soggetto con sicuramente il sostenimento di costi, perché questa operazione non sarà a costo zero. E si parla anche di risparmi di spesa. Io avrei gradito che tra i documenti agli atti ci fosse stato una sorta di business plan, una proiezione di quelle che erano... anche le previsioni di riduzione di costo dalla nascita di un progetto di questo tipo. Invece qui parliamo soltanto di nascita sicuramente di un Cda, di un comitato di controllo, di un comitato tecnico. Per cui oggi anche sulla scorta di quella che è stata l'esperienza di Acea Ato 5 e delle varie Ato non ce la sentiamo io e il consigliere Trombetta di dare un voto favorevole a questa proposta deliberativa. Ci asterremo pertanto, daremo un voto di astensione. Però con il rammarico di non aver visto chiaro quest'operazione. Nel senso che sarebbe stato veramente necessario approfondire con dei dati, con uno studio che penso è nella disponibilità dell'ente Provincia che in qualche modo ci dicesse chiaramente qual era la direzione verso la quale si andava, quali erano le previsioni di riduzione di costo, di miglioramento e quindi di efficientamento nella gestione e nell'erogazione del servizio. Tutto questo manca oggi. Sono per noi questi elementi importanti su cui sviluppare un ragionamento. E per questo motivo appunto non ci sentiamo di poter dare un voto favorevole. Il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ha chiesto di intervenire il consigliere Scala, prego.

CONSIGLIERE SCALA: grazie presidente. Io vedendo questa delibera e discussa anche nella conferenza dei capigruppo ho notato alcune lacune che sono state espressamente dette dalla consigliera Di Pucchio. Io personalmente come consigliere Gianni Scala voglio vederci chiaro. Per adesso mi astengo a questa convenzione e aspetto qualche chiarimento in merito alla situazione dei costi che qui non riesco a vedere in questa situazione della convenzione. L'ho detto pure al capogruppo Quadrini nella conferenza dei capigruppo, non è chiara. Per il momento io mi astengo da questa convenzione. Grazie.

PRESIDENTE: grazie consigliere Scala. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Quadrini. ...

CONSIGLIERE ALTABELLI: se è vero come è vero almeno come dagli atti e dalla narrativa della delibera si evidenzia è un atto dovuto sostanzialmente previsto dalla normativa. Quindi nel caso in cui non si adempia a questo atto comunque scatta un atto d'imperio. Quindi comunque siamo soggetti ad intervenire. Concordo... detto questo che è un atto legislativo a cui dobbiamo far fronte, però concordo con tutte le perplessità che hanno i colleghi della minoranza. Io penso che le stesse perplessità le hanno anche quelli dell'opposizione... della maggioranza. È un enigma anche dopo aver visto l'andamento di Acea e dell'organizzazione. Noto, e da qui scatta il mio voto di astensione... a parte non sono chiari alcuni aspetti in generale. Poi da quel che mi è stato detto a seguito della riunione dei capigruppo ci sono due posizioni anche su come organizzare i gruppi, gli Atem. C'è l'Atem del comune di Frosinone e poi c'è la posizione di chi vuole portare gli Atem in gestione alla Provincia o chi vuole portare invece gli Atem in gestione su altri comuni, quindi con una visione più ristretta e un controllo più diretto sulle attività. Questa è la perplessità su cui bisognerebbe aprire un ragionamento. Perché apportarlo tutto alla Provincia e quindi rischiare di trovarci una nuova situazione modello Acea oppure farlo con un modello di organizzazione di unione dei comuni diversa. Questo è il motivo che mi vede dare un mio voto di astensione.

PRESIDENTE: Prego consigliere Quadrini.

CONSIGLIERE QUADRINI: giusto per chiarire qualche aspetto. Intanto le perplessità che ha il consigliere Di Pucchio e gli altri consiglieri sono perplessità giuste ma che oggi non attengono alla delibera. Perché nella delibera di oggi noi approviamo... intanto anche per dirlo al consigliere Tomaselli, probabilmente non gliel'hai detto, ma questo è un atto dovuto. Nel senso che noi stiamo approvando un documento che al di là che venga approvato questo o quello del comune di Cassino, Atem 2... poi spiego al consigliere Altobelli perché è meglio che sia la Provincia secondo noi. È un atto dovuto in quanto la legge ci dice abbiamo detto che i comuni da soli non possono più gestire il gas naturale con i vari cittadini. Questo lo ritengo positivo perché è un grosso risparmio dei costi. Perché un conto è che ogni comune fa la propria gara per la gestione unica di ogni comune, un conto è che cinquantanove comuni insieme si mettano insieme per farla gestire ad uno solo. Mi insegnerei che questo almeno in maniera teorica ovviamente porta una diminuzione di spesa sulla gestione del servizio. Perché c'è un solo gestore che gestisce un'intera rete che non è di 12.000 abitanti ma è di cinquantanove comuni. Quindi l'aspetto che noi stiamo oggi vedendo è

l'aspetto di un'approvazione di una convenzione che è stata fatta secondo i dettami del decreto del Ministero, quindi dove ci sono le linee programmatiche che i comuni dovranno poi definire. Quindi sono i comuni che dovranno decidere quali interventi fare su ogni comune; se farli anche dove non c'è più il gas. Quindi sono i comuni che decidono. Non c'entra nulla con Acea. Sono i comuni che decidono le linee programmatiche che stanno nella convenzione. Sono i comuni che daranno d'accordo con l'Italcogim in questo caso... insieme all'Italcogim daranno il valore delle reti. Quindi quando domani dovesse esserci un danno... mentre con Acea pagano i comuni, pagherà il concessionario e l'Italcogim. Quindi è un fatto tra privati. La situazione Acea qui non c'entra nulla. E sotto l'aspetto dei costi questa è una cosa che si vedrà dopo. Probabilmente dopo ci saranno anche tutti gli atti perché le gare devono essere ancora predisposte. Tutto l'aspetto tecnico deve essere ancora predisposto. Quindi prima dovrà essere votato il gruppo di lavoro; un dirigente dell'ufficio tecnico e due del comune per non avere maggiori costi. I costi sono pari a zero. Giusto per rispondere ai costi. Un terzo degli stipendi dei costi di quelle tre persone che andranno a lavorare lì verrà pagato dal concessionario che vincerà. Tanto è vero che il decreto del Ministero ha posto a carico del concessionario una tantum e fare in modo che i costi che verranno presi una tantum, che sono questi costi e quelli che servono per poter dare le reti, per poter dare lo studio delle reti da mettere in gara d'appalto, non andranno a cadere sui cittadini. Quindi l'aspetto dei costi è assolutamente pari a zero e c'è sicuramente un risparmio. Dopodiché dalle linee programmatiche... questo per rispondere a Scala perché ne abbiamo parlato l'altra volta. Dalle linee programmatiche i comuni decidano. Se i comuni decideranno di fare più investimenti sul territorio probabilmente... sicuramente potrebbe esserci anche un aumento del costo. Ma quello dipende dai comuni. E comunque il costo della bolletta... mi sono informato dopo che ci siamo sentiti in conferenza dei capigruppo, comunque lo decide l'autorità per l'energia e il gas. Non lo decide certo né l'Atem, né la Provincia e neanche il simbolo comune. Il costo della bolletta come adesso viene deciso dall'autorità dopo verrà deciso dall'autorità, non ci sarà nessun maggiore costo. Poi per rispondere anche a Enzo Altobelli, perché la Provincia è meglio del comune. Ci sono state diverse riunioni proprio per la sete di potere che diceva Tomaselli giustamente dove hanno chiesto di essere i comuni capofila Sora, Ceccano, Pontecorvo e Cassino. Perché ognuno non voleva gestire direttamente... perché la Provincia è soltanto l'ente che gestirà la gara d'appalto in collaborazione e seguendo le linee dei comuni. Come se la Provincia fosse la giunta e i comuni fossero il consiglio. Quindi la Provincia non è che controlla meno del comune di Cassino. Anzi, probabilmente controlla di più perché controllando cinquantanove comuni si preoccuperà pure di mettere le linee programmatiche... di portare le reti a quei comuni che non ce l'hanno. Altrimenti i comuni capofila probabilmente, vista la guerra in atto e viste le raccolte di firme in atto vorranno probabilmente controllare i comuni più vicini al loro. Per questo proprio perché non si è arrivati alla maggioranza qualificata l'unanimità dell'assemblea dei sindaci, quindi 49 su 59, hanno deciso all'unanimità che fosse la Provincia la stazione appaltante. Come all'unanimità hanno deciso di approvare questa convenzione che è stata fatta e discussa da tutti i sindaci. Sono arrivate anche osservazioni di alcuni sindaci discusse in assemblea. Quindi è una convenzione fatta io direi in maniera molto attenta e secondo le leggi. Quindi oggi non stiamo approvando un computo metrico o comunque valutando i costi che avremo. Oggi stiamo definendo qual è la convenzione che dovrà poi avere al suo interno dei membri. Il comitato di monitoraggio dei 15 membri è gratuito, è scritto nella convenzione. Le tre persone del gruppo di lavoro sono gratuite perché il terzo della loro spesa che viene tolta dagli stipendi che prendono dagli enti locali viene pagato dal concessionario. E la spesa una tantum, quindi le spese di gara e le spese che serviranno ai comuni per poter incaricare eventualmente professionisti per lo studio delle reti, è una spesa che andrà a carico del concessionario. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere. Prego Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: a parte avevo detto che è una legge. Poi non ho capito chi mandava questo commissario. Penso la Regione manda il commissario se non si applica. Però se non lo manda rimane come è, a quanto ho capito. Comunque sia io dall'esperienza politica di 15 anni non ho visto una riforma... qualsiasi legge che è stata cambiata ha pagato sempre il più debole. Ed ho dedotto questo in questi 15 anni, che ogni mutazione provoca sempre un dissesto. Perché non si aggiusta una legge invece di stravolgerla. Questa è la domanda che mi sono posto. Ed è quello che ho capito in questi 15 anni. Quindi il mio motto sarà sempre di riformare le riforme. di rimettere tutto come stava prima. Hanno rifatto la riforma delle pensioni e i nostri figli non avranno più le pensioni. E neanche noi. Hanno fatto la riforma... PRESIDENTE: Tomaselli attinenti al punto per cortesia. CONSIGLIERE TOMASELLI: questo punto qua è. PRESIDENTE: Le pensioni non c'entrano niente. CONSIGLIERE TOMASELLI: quindi tutto questo gioco, l'Italcogim, l'autorità per l'energia, eccetera, eccetera... questi cinquantanove comuni già stanno a litigare. Già hanno litigato per prese di potere e di poltrone. E adesso hanno detto stiamo litigando, diamo tutto alla Provincia, tanto là ci stanno sempre i nostri e quindi dopo ci dividiamo la torta dopo. A quello che ho capito che ha detto il consigliere Quadri. Io

voterò contro per questi motivi. Anche perché non si capisce bene questa convenzione. Comunque spero che i cittadini abbiano nelle bollette una diminuzione e un miglior servizio. Però io ci credo poco. Vista l'esperienza di Acea, ho fatto l'esempio di Acea, voluta la privatizzazione da Scalia nella gestione del servizio idrico. Perché c'erano tre possibilità e lui ha scelto quella della privatizzazione. Quindi io voto contro proprio. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: solo due considerazioni. La prima che al di là del fatto che sia un atto dovuto o meno e che rischiamo che qualcuno assuma questo atto al posto nostro questo elemento non ci deve condizionare perché ognuno di noi poi esprime il proprio voto secondo coscienza. E nel nostro caso noi sentiamo forte il dovere di approvare, di dare un voto favorevole o meno a questa deliberazione, anche perché ai sensi dell'articolo 7 della convenzione è previsto che nessun comune... è esclusa la facoltà di recesso dei comuni dalla convenzione stessa. Quindi qui stiamo assumendo una decisione importante e quantomeno irrevocabile almeno nei termini in cui è espresso l'articolo 7 della convenzione. Quanto ai costi è impossibile che quest'operazione sia a costo zero. Del resto lo stesso articolo 8 della convenzione, denominato rapporti finanziari, per quanto riguarda il comma 1 prevede che alcuni costi vengano assorbiti dalla Provincia però quella parte di costi, di spese e di impegni che la Provincia assume. Il resto viene ripartito pro quota tra ciascun ente locale. Ma il campanello d'allarme non è tanto l'articolo 1 che comprende probabilmente i costi strettamente necessari per la gestione delle attività per il conseguimento delle finalità di questa convenzione, quanto l'articolo 2, cioè gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 1, nonché quelli ulteriori anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma. Quindi dire oggi senza nessun elemento... perché qui gli unici numeri che abbiamo sono i coefficienti di ponderazione. Mi smentisca qualcuno. Senza avere nessun elemento di valutazione economico. Perché non è detto che bisognava avere un piano dettagliato. Non è possibile, parliamo di un progetto comunque che è sul nascere. Ma quantomeno una proiezione, delle linee guida accompagnate ad una previsione di quelli che sono gli investimenti e i costi e quelle che sono le previsioni di riduzione dei costi di gestione e quindi di risparmio per i cittadini. Nulla di ciò è contenuto in questo documento, in questa proposta deliberativa, nella convenzione, negli allegati alla convenzione. Ragion per cui noi ribadiamo il nostro voto di astensione. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi si astiene? 4 astenuti, Altobelli Enzo, Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 1, Tomaselli Mauro. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. ...l'immediata esecutività, scusa. Grazie sindaco. Chi si astiene? 4, Altobelli Enzo, Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 1, sempre Tomaselli Mauro.

Provincia di Frosinone

BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE



Autore Di legge

percorso file : D:\Provincia di Frosinone\metano - gara d'ambito\bozza

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA - ver 7.doc

stampa: martedì 17 maggio 2016

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Frosinone, tra la Provincia di Frosinone ed i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Frosinone 2 - Est

PREMESSO


- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- che l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 prevede la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- che l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'Ambito Frosinone 2 -Est
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione

- della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;
- che il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio, che perfeziona la riforma del settore della distribuzione del gas naturale, e prevede l'assegnazione delle concessioni mediante gara unica in ciascuno dei 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
 - che i principi costitutivi del nuovo regime concessorio sono così riassumibili:
 - riorganizzazione dell'attività di distribuzione gas su base d'ambito;
 - regolazione del valore di rimborso impianti;
 - definizione del regime della proprietà degli asset;
 - obblighi per i gestori uscenti di fornire i dati necessari alla gara;
 - regolazione del livello occupazionale;
 - definizione dei criteri di remunerazione per i comuni e per le stazioni appaltanti/o soggetti che gestiscono i rapporti con il gestore;
 - omogeneizzazione delle modalità di gara (bando e disciplinare di gara tipo);
 - standardizzazione dei rapporti col gestore (contratto di servizio tipo);
 - che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;
 - che, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara;
 - che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;
 - che i Comuni dell'Ambito Frosinone 2 -Est (di seguito denominati 'Comuni', 'Enti convenzionati' o 'Enti concedenti') intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito 'Convenzione');
 - che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e per le finalità di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011;

- che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante);
- che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Frosinone 2 -Est, tenutosi in data 12 ottobre 2015 (12.10.2015) presso la Provincia di Frosinone, con oggetto 'Affidamento del Servizio della distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)' i convenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, hanno individuato all'unanimità la Provincia di Frosinone (di seguito denominata anche 'Stazione appaltante') quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente al citato Ambito Frosinone n. 2;
- che la Provincia di Frosinone ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferita dall'Ambito Territoriale Frosinone 2 - Est conferito dall'assemblea dei sindaci del citato ambito nella riunione del 12.10.2015;
- che l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226, sopra citato, espressamente stabilisce che la stazione appaltante 'prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti', e il comma 5 dello stesso articolo dispone che 'salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...);
- che è necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra la Provincia di Frosinone e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Frosinone 2, che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del citato Ambito Territoriale e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo,
- che per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali e per le attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio è opportuno costituire un gruppo di lavoro dotato di adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità

Vista

- la deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas -407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo 'una tantum' per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, sopra citato, il corrispettivo in parola verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio;



Dato atto

- che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, per il predetto gruppo di lavoro la Provincia di Frosinone, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle 'funzioni centralizzate' assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226 sopra citato, anche alcune 'funzioni locali', assegnate agli Enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 della presente Convenzione; con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 8 della medesima;
- che la Provincia, in qualità di stazione appaltante, in relazione alla complessità e specificità della materia, potrà avvalersi, attraverso le procedure consentite dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di appositi servizi di assistenza tecnica e giuridica nel limite massimo del rimborso 'una tantum' come da deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas -407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012 e da art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011 che verrà corrisposto dal gestore aggiudicatario della gara
- che, trattandosi di servizi di assistenza tecnica e giuridica, gli stessi verranno acquisiti tramite procedure nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, e che pertanto gli stessi non sono soggetti alla disciplina relativa all'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alla L. n. 244/2008 (art. 3, commi 55 e 56)
- che al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa i Comuni sottoscrittori e la stazione appaltante ritengono opportuno e necessario redigere, preliminarmente all'avvio delle procedure di gara, delle linee guida per le valutazioni degli impianti nonché le linee programmatiche d'Ambito. Il primo utile alla Provincia di Frosinone, quale stazione appaltante chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara, ed ai comuni dell'ATEM per una corretta valutazione della rete e per una comparabilità dei dati stessi. Il secondo da mettere a disposizione dei concorrenti per una corretta formulazione dell'offerta economica
- che preliminarmente all'avvio delle procedure di gara come sopra descritte occorre definire le modalità operative di funzionamento dell'ATEM e le modalità di funzionamento dei processi decisionali all'interno del medesimo;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'Ambito Frosinone 2 - Est, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.

2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dell'attività di:

- a) redigere le valutazioni e le linee guida programmatiche d'Ambito avvalendosi di criteri e metodologie omogenee così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara – dei valori corretti e comparabili;
- b) definire sia le modalità operative di funzionamento dell'ATEM, sia identificare apposite linee guida per la valutazione degli impianti da condividere a livello di ATEM, nonché le modalità di funzionamento dei processi decisionali all'interno del medesimo;
- c) gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226;
- d) supportare l'azione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente concedente i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000,

Articolo 2

(Compiti della Provincia di Frosinone)

1. Alla Provincia di Frosinone (di seguito Provincia o Stazione Appaltante), che accetta, gli Enti locali concedenti delegano l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione Appaltante.
2. La Provincia attraverso il gruppo di lavoro, e con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, redigere preliminarmente:
 - 2.1. delle linee guida per l'acquisizione dei dati previsti dall'art. 4 D.M.12 novembre 2011, n. 226 ivi compresa la valutazioni degli impianti indispensabili per una corretta acquisizione dei dati così come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e per una stima della rete basata su procedure standardizzate utili ad una uniformità di valutazione e comparabilità dei dati stessi;
 - 2.2. delle linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, e, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Ente locale concedente, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli Comuni, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee;
 - 2.3. definisce le modalità operative di funzionamento dell'ATEM;così da disporre dei valori corretti e comparabili
3. Per lo scopo di cui al precedente comma 1, la Provincia si fa carico di acquisire dai singoli Enti locali, i dati previsti dall'art. 4 del D.M.12 novembre 2011, n. 226, secondo le linee guida di cui al punto 2.1 ed il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con eventuali integrazioni allo stesso previa autorizzazione della stessa Autorità

4. Alla Provincia di Frosinone gli Enti locali possono delegare, attraverso apposita convenzione, il compito di acquisizione dai Gestori uscenti dei dati previsti dall'art. 4 del D.M.12 novembre 2011, n. 226, secondo le linee guida di cui al punto 2.1 ed il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con eventuali integrazioni allo stesso previa autorizzazione della stessa Autorità

5. La Provincia di Frosinone attraverso il gruppo di lavoro, e con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

6. Alla Provincia di Frosinone gli Enti locali possono delegare, attraverso apposita convenzione, il compito di determinare il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011, e la gestione di eventuale contenzioso su tale determinazione.

7. La Provincia, attraverso il gruppo di lavoro e l'eventuale apporto di qualificati professionisti, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base di gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.

8. La Provincia curerà ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio, e sarà coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.

9. La Provincia si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3 (Compiti dei Comuni)

1. Ciascun ente convenzionato indicherà, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente dotato delle adeguate competenze tecnico-amministrative che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara

2. Ciascun Comune, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti o attraverso apposita convenzione con la Provincia di Frosinone, si dovrà fare carico di:

- trasmettere alla Provincia i dati necessari a redigere le valutazioni e le linee guida programmatiche d'Ambito come meglio definite al punto 5.1 del presente atto;
- censire le reti di pertinenza del comune;
- analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori;
- formulare eventuali osservazioni e richieste di verifica ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti;
- stimare il valore degli impianti serventi il proprio territorio;
- approvare la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti

- raccogliere e consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara;
- individuare per il proprio territorio gli interventi di ampliamento / ammodernamento della propria rete che costituiranno il contenuto della gara;
- fornire gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, la predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico dell'ambito

il tutto entro sei mesi dalla firma della presente Convenzione

4. Ciascun Comune, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, s'impegna altresì ad assistere la Stazione appaltante nella risposta ad eventuali richieste di chiarimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas riferite al singolo Comune.

Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 4 (Gruppo di lavoro)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, composto da un rappresentante della Provincia con funzione di Coordinatore, e da 2 rappresentanti degli Enti locali concedenti, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione, purché dotati di adeguate competenze e conoscenze tecnico-amministrative nella materia specifica

2. I rappresentanti dei comuni concedenti che faranno parte del Gruppo di Lavoro saranno nominati dai comuni che verranno indicati dall'assemblea dei Sindaci secondo quanto disposto a successivi commi da 12 a 16. I comuni prescelti si impegnano a nominare i rappresentanti scegliendo tra i propri dipendenti di ruolo dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative. I nominativi, comprese le generalità, dei rappresentanti dovranno essere comunicati per iscritto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, entro quindici giorni dalla ricevuta indicazione dell'assemblea dei Sindaci

3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Provincia e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.

4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:

- redige, con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, le linee guida per l'acquisizione dei dati previsti dall'art. 4 D.M. 12 novembre 2011, n. 226 ivi compresa la valutazione degli impianti di cui al punto 2.1 della presente convenzione

- redige, con l'eventuale apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 di cui al punto 2.2 della presente convenzione
- sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
- funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una-tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
- svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.
- svolge attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne l'Ambito Territoriale Frosinone 2 - Est

5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei componenti. I referenti degli enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative invitati o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione di cui al comma 1 non hanno diritto di voto.

6. Il gruppo di lavoro si avvarrà di una struttura amministrativa, che per motivi logistici, sarà composta da dipendenti della Provincia di Frosinone. In caso di carenza in organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di attività di speciale complessità o di rilevanza ambientale, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal gruppo di lavoro, il gruppo di lavoro si potrà avvalere di dipendenti dei comuni dell'ATEM dotati di adeguate competenze tecnico-amministrative. In caso di ulteriore carenze si potrà avvalere di altri soggetti quali i professionisti purché dotati di adeguate competenze e conoscenze tecnico-amministrative nella materia specifica, individuati tramite procedure nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici

7. La gestione informatica delle attività dell'ATEM è delegata alla Provincia di Frosinone che provvederà con mezzi e personale proprio e/o attraverso l'apporto di qualificate figure professionali e strutture esterne alla Provincia.

8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato si potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, un proprio delegato, dipendente dell'ente con adeguate competenze e conoscenze tecnico-amministrative nella materia specifica, che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.

9. I costi per il gruppo di lavoro e le annesse attività trovano copertura.

- per la fase di predisposizione e pubblicazione della gara nella quota parte di corrispettivo una-tantum da riconoscere alla Provincia
- per la fase di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale tra gli oneri del concessionario (art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011)

10. Il Gruppo di lavoro resta in carico per tutta la durata della convenzione.

11. In caso di rinuncia dell'incarico, licenziamento o assunzione di altro incarico non compatibile con quello di componente del gruppo di lavoro, l'Ente, cui il componente appartiene, procederà a nuova nomina, con comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri enti e componenti il gruppo di lavoro.

12. La conferenza dei sindaci individua, con apposita votazione palese e voto ponderato, i due comuni concedenti che dovranno nominare, uno per ciascuno, i due soggetti del gruppo di lavoro. I comuni avranno la facoltà di candidarsi per poter nominare uno dei soggetti del gruppo di lavoro, con adeguate competenze tecnico-amministrative. Ogni candidatura, essere sottoscritta da almeno 7 (sette) sindaci, dovrà pervenire entro e non oltre il 4 giorno antecedente la convocazione dell'assemblea.

13. Ogni comune potrà sottoscrivere una ed una sola candidatura.

14. La Provincia di Frosinone provvederà alla verifica del rispetto delle regole di cui al comma 12. Nel caso in cui si dovesse verificare che un comune abbia sottoscritto più candidature la provincia, negli uffici preposti, procederà alla cancellazione della firma da tutte le sottoscrizioni. Se dalla cancellazione dovesse verificarsi il mancato raggiungimento del minimo richiesto la provincia comunicherà l'esclusione della candidatura del comune medesimo.

15. Ciascun comune esprime due voti che vengono ponderati sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune, alla lunghezza della rete, ai volumi di gas venduto ed al numero di comuni appartenenti alla fascia demografica.

16. Terminata la votazione palese si procederà alla stesura di una graduatoria determinata dalla somma dei voti espressi da ciascun avente diritto moltiplicato per il relativo peso ponderato. I primi due comuni della graduatoria sono quelli che dovranno nominare, uno per ciascuno, i due soggetti del gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Comitato di Monitoraggio)

1. La Provincia, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 15 rappresentanti degli Enti locali concedenti secondo quanto appresso riportato per ciascuna fascia demografica (sotto ambiti) di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione, di cui:

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.000 abitanti

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti

almeno n. 1 rappresentante per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

2. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente.

3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. E' ammessa la convocazione non programmata ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno ivi compreso la richiesta di convocazione da parte di uno dei suoi componenti. La convocazione avviene sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata. Il Presidente, con nota motivata, può decidere di non convocare una riunione e/o posticipare la richiesta alla prima convocazione programmata. In caso di richiesta di convocazione avanzata da almeno 5 (cinque) rappresentanti è obbligo del Presidente convocare una seduta straordinaria.

4. Il gruppo di lavoro, nella persona del rappresentante della Provincia con funzione di Coordinatore, in qualità di controparte del contratto di servizio, relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011, al netto delle spese per le attività del gruppo di lavoro e delle spese per la gestione informatica.

5. La Stazione appaltante, per il tramite del gruppo di lavoro e della struttura amministrativa di cui lo stesso si avvale, svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l'ordine del giorno delle sedute, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; mette altresì a disposizione mezzi e locali.

6. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione della Stazione appaltante o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata

7. Il Comitato di Monitoraggio è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni appartenenti all'ATEM Frosinone 2 - Est.

8. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da 15 comuni e sottoscritte dagli stessi.

9. Ogni lista dovrà comprendere :

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.000 abitanti

almeno n. 2 rappresentanti per comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti

almeno n. 1 rappresentanti per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

con i seguenti limiti:

per comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti massimo 4 rappresentanti

per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti massimo 2 rappresentanti

10. non sono ammesse liste con composizione non conformi ai limiti di cui al comma precedente

11. Ogni comune può candidarsi in una sola lista. Nel caso di candidatura in più liste si procederà alla cancellazione del comune da tutte le liste dove è presente invitando gli altri comuni presenti nelle varie liste a surrogare quello cancellato con un altro appartenente alla stessa classe di popolazione.
12. Ciascun comune esprime un voto per una delle liste concorrenti che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune, alla lunghezza della rete, ai volumi di gas venduto ed al numero di comuni appartenenti alla fascia demografica così come riportato nell'allegato "A" e riassunto nelle tabelle di cui all'allegato "B"
13. terminata la votazione palese si procederà alla stesura di una graduatoria delle liste concorrenti determinata dalla somma dei voti espressi da ciascun avente diritto moltiplicato per il relativo peso ponderato. A tutti i comuni dell'ambito verrà comunicato l'esito della votazione. Ai 15 comuni della lista prima in graduatoria verrà comunicato l'obbligo di indicare, entro 15 giorni dalla comunicazione, i nominativi dei soggetti che costituiranno il comitato di monitoraggio
14. Ogni comune della lista prima in graduatoria si impegna a nominare con provvedimento del sindaco il proprio rappresentante del Comitato di Monitoraggio. L'atto di nomina dovrà essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 13 .
14. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dal comune, il comune stesso potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Provincia, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.
15. Ciascuno componente resta in carico per 4 (quattro) anni. In caso di perdita del diritto ad essere incaricato come componente del comitato di monitoraggio (decadenza dalla carica e mancata rielezione) il comune di appartenenza, con atto del Sindaco, provvederà alla nomina di un nuovo soggetto per la carica di membro del comitato di monitoraggio. Quest'ultimo entrerà in carica solo dopo la presa d'atto da parte del comitato stesso alla prima seduta utile e resterà in carica fino alla nomina di un nuovo comitato di monitoraggio.
16. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno 8 rappresentanti (maggioranza del numero previsto al comma 1).
17. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
18. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
19. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato di Monitoraggio può adottare un regolamento di funzionamento.

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo. Per l'esercizio di dette funzioni la Conferenza dei Sindaci nella fase della gara si avvale del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.

2. La Conferenza è convocata dalla Stazione appaltante ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati e della popolazione dell'ATEM. In seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno il 10% dei comuni e del 10% della popolazione dell'ATEM. La Conferenza dei Sindaci, durante l'esecuzione del contratto di servizio, può essere convocata dalla Stazione appaltante, sentito il Comitato di monitoraggio.

3. Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con voto palese e con la maggioranza dei voti ponderati dei presenti.

4. Il voto espresso da ciascun comune viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune, alla lunghezza della rete, ai volumi di gas venduto ed al numero di comuni appartenenti alla fascia demografica, secondo quanto riportato nell'allegato "A" e riassunto nelle tabelle dell'allegato "B" della presente convenzione

5. Nell'ambito delle sue funzioni, la Conferenza dei Sindaci:

- approva linee guida per l'acquisizione dei dati previsti dall'art. 4 D.M. 12 novembre 2011, n. 226 ivi compresa la valutazione degli impianti di cui al punto 2.1 della presente convenzione
- approva le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 di cui al punto 2.2 della presente convenzione
- prende atto preventivamente della valorizzazione delle reti,

6. La conferenza dei sindaci individua, con apposita votazione palese e voto ponderato, i due comuni concedenti che dovranno nominare, uno per ciascuno, i due soggetti del gruppo di lavoro ed il comitato di monitoraggio, secondo quanto disposto all'art. 4 della presente convenzione.

7. La conferenza dei sindaci individua, con apposita votazione palese e voto ponderato, i componenti del comitato di monitoraggio secondo quanto disposto all'art. 5 della presente convenzione.

8. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, la Conferenza dei Sindaci può adottare un regolamento di funzionamento.

Articolo 7

(Recesso)

Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.

Articolo 8

(Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, e dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. del 12 novembre 2011, è attribuito direttamente alla Provincia che, sottratte le spese e impegni assunti dalla stessa Provincia, provvederà a ripartirli fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:

- 30% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 70% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

2. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 1, nonché quelli ulteriori, anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 1 ossia:

- 30% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 70% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 9

(Obbligo di riservatezza)

1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 10

(Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.

2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione nell'ambito dei rapporti fra gli Enti sottoscrittori, così come in essa disciplinati, compresa l'individuazione della controparte del servizio di cui all'art. 2, comma 7, potranno essere assunte con deliberazione consiliare di ciascuna delle parti.

Articolo 11
(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci d'Ambito.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.

2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.

3. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti della Provincia di Frosinone nella qualità di Stazione Appaltante.

I Comuni di (in ordine alfabetico):

N.O.	Denominazione Comune in ordine alfabetico
1	Acquafondata
2	Alvito
3	Aquino
4	Arce
5	Arnara
6	Arpino
7	Atina
8	Ausonia
9	Belmonte Castello
10	Broccostella
11	Campoli Appennino

- 12 Casalattico
- 13 Casavieri
- 14 Cassino
- 15 Castelliri
- 16 Castelnuovo Parano
- 17 Castrocielo
- 18 Ceccano
- 19 Ceprano
- 20 Cervaro
- 21 Colfelice
- 22 Colle San Magno
- 23 Coreno Ausonio
- 24 Esperia
- 25 Falvaterra
- 26 Fontana Liri
- 27 Fontechiari
- 28 Gallinaro
- 29 Isola del Liri
- 30 Pastena
- 31 Pescosolido
- 32 Picinisco
- 33 Pico
- 34 Piedimonte San Germano
- 35 Pignataro Interamna
- 36 Pofi
- 37 Pontecorvo
- 38 Posta Fibreno
- 39 Ripi
- 40 Rocca d'Arce
- 41 Roccasecca
- 42 San Biagio Saracinisco
- 43 San Donato Val di Comino
- 44 San Giorgio a Liri
- 45 San Giovanni Incarico
- 46 San Vittore del Lazio
- 47 Sant'Andrea del Garigliano
- 48 Sant'Apollinare
- 49 Sant'Elia Fiumerapido
- 50 Santopadre
- 51 Settefrati
- 52 Sora
- 53 Terelle
- 54 Valtemaio
- 55 Vallerotonda

- 56 Vicalvi
- 57 Villa Latina
- 58 Villa Santa Lucia
- 59 Viticuso



BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

pag.

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi all'ATEM FROSINONE 2 - EST si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione 2010 presente nel dettaglio di ambito del sito del MISE si divide l'ambito nelle seguenti fasce demografiche:

comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 7.000 abitanti

comuni con popolazione compresa tra 7.001 e 20.000 abitanti

comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

la suddivisione è stata operata cercando di individuare ambiti con percentuale di popolazione residente tra loro confrontabili

b) si determina:

- il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale della popolazione dello stesso ATEM
- il totale delle utenze di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale delle utenze dello stesso ATEM
- il totale dei comuni di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale dei comuni dello stesso ATEM
- il totale della rete di metano di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni dell'ATEM, la cui somma costituisce il totale della rete di metano dello stesso ATEM

c) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra:

- la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'ATEM;
- le utenze di ciascuna fascia demografica e le utenze dell'ATEM;
- i comuni di ciascuna fascia demografica e i comuni dell'ATEM;
- la rete di ciascuna fascia demografica e la rete dell'ATEM;

d) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina la somma dei valori percentuali, come precedentemente calcolati

e) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il nuovo valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra

- Il valore somma di cui alla precedente lettera d) e la somma di tutti i valori somma come calcolati alla precedente lettera d);

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

pag. 3 di

f) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e secondo quanto stabilito dalla lettera e), per il numero complessivo dei comuni appartenenti al medesimo sub ambito, moltiplicato per 1.000.

PUBBLICA PER

pag. 3 di 3

iscuna fascia
per ciascuna
tera e), per il

BOLSA CONVENZIONALE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

NATURALE -

ALLEGATO "B" TABELLE RIASSUNTIVE

pag.

ALLEGATO "B" TABELLE RIASSUNTIVE

BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

FROSINONE 2 - EST - sub ambito fino a 3.000 abitanti															
Codice ISTAT	Comune Denominazione	Popolazione 2010	Dati anno 2012		popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete. Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione Su %	voto ponderato
			Numero clienti	lunghezza della rete (km)											
60001	Acquafredda	296													8
60002	San Biagio Saracinisco	364													8
60003	Viticuso	388													8
60004	Terelle	487													8
60005	Falvaterra	594													8
60006	Casalattico	656	64	8											8
60007	Colle San Magno	755	202	6											8
60008	Belmonte Castello	777													8
60009	Settefrati	809													8
60010	Vicalvi	840	134	12											8
60011	Castelnuovo Parano	894	167	9											8
60012	Viterbo	984	87	5											8
60013	Rocca d'Arce	990	214	12											8
60014	Posta Fibreno	1.216	154	10											8
60015	Villa Latina	1.240													8
60016	Prinisco	1.356													8
60017	Galliano	1.279	146	10											8
60018	Fontechiari	1.333	114	12											8
60019	Sanregolaro	1.450	149	5											8

http://nummig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=129

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

FROSINONE 2 - EST - sub ambito da 3.001 a 7.000 abitanti															
Comune		Popolazione		Data anno 2012		http://unmig.mise.gov.it/sgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=129									
Codice ISTAT	Denominazione	2010	Numero clienti	Lunghezza della rete (km)	popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sqb ambito	% estensione rete . Sub ambito (d)	Ponderazione Su %	voto ponderato	
60036	Fontane Liri	3.063	636	21										16	
60051	Picc	3.065	354	14										16	
60038	Cesalvieri	3.098	164	21										16	
60063	San Giorgio a Liri	3.168	685	13										16	
60064	San Giovanni Incarico	3.395	516	13										16	
60020	Castelliri	3.549	665	27										16	
60031	Esperia	3.978	497	21										16	
60022	Castrocielo	4.034	392	14										16	
60055	Pofi	4.423	387	9										16	
60011	Alina	4.519	942	29										16	
60007	Aquino	5.247	1.795	22										16	
60058	Ripi	5.494	545	13										16	
60008	Alce	5.935	1.002	32										16	
60052	Piedimonte San Germano	6.267	1.709	25										16	
60068	Sant'Eustachio	6.283	1.063	23										16	
					65.478	25,62%	15	25,42%	10.852	19,34%	287	22,78%	93,16%	23,28%	15.571928

BOZZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

FROSINONE 2 - EST - sub ambito da 7.001 a 20.000 abitanti
http://unmig.mise.gov.it/dgsae/ambit/ambito.asp?id_ambito=129

Codice ISTAT	Comune Denominazione	Popolazione 2010	Dati anno 2012		popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze. Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete sub ambito (d)	Ponderazione Su %	voto ponderato
			Numero clienti	Lunghezza della rete (km)										
60026	Cervaro	7.209	902	17										33
60010	Arpino	7.552	1.065	27										33
60060	Roccasecca	7.583	1.294	35										33
60025	Ceprano	8.610	2.864	79										33
60043	Isola del Tiri	11.991	3.877	68										33
60056	Pontecorvo	13.388	3.400	60	56.333	22,04%	6	10,17%	13.422	23,91%	286	22,70%	19,70%	32.834462
													78,82%	

BOZZA CONVENZIONI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

Elenco dei comuni appartenenti all'ambito																	
PROSPETTIVA 2 - EST - sub ambito oltre 20.000 abitanti																	
http://unmig.sviluppoecologico.gov.it/dgsaig/ambiti/ambito.asp?id_ambito=128																	
Comune	Codice ISTAT	Determinazione	Provincia	Popolazione anno 2010	Dati anno 2012			% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune sub ambito (b)	utenze sub ambito (c)	Estensione e rete sub ambito (d)	% estensione e rete Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione SU %	vote ponderato	
					Numero clienti	Gas distribuito (Mg)	Lunghezza rete (Km)										
60024		Ceccano	Frosinone	23.003	6.287	6.544	134									95	
60074		Sora	Frosinone	26.589	7.751	896	124									95	
60019		Cassino	Frosinone	33.153	11.255	12.538	141									95	
				Totale			82.745	32,36%	3	5,08%	25.293	45,07%	399	31,67%	114,19%	28,54%	95.13499

ALLEGATO "A" CALCOLO COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE E TABELLE RIASSUNTIVE

RIEPILOGO GENERALE - da rivedere esattezza dati

	popolazione sub ambito	% pop. Sub ambito (a)	n. comuni sub ambito	% comune Sub ambito (b)	utenze sub ambito	% utenze Sub ambito (c)	Estensione rete sub ambito	% estensione rete Sub ambito (d)	totale % (a+b+c+d)	Ponderazione e Su %	voto ponderato o totale sub ambito
SUB AMBITO 1 - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI	51.296	20,07%	35	59,32%	6.558	11,68%	288	22,85%	113,93%	28,48%	280
SUB AMBITO 2 - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 3.001 A 7.000 ABITANTI	65.478	25,62%	15	25,42%	10.852	19,34%	287	22,78%	93,16%	23,28%	240
SUB AMBITO 3 - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 7.001 A 20.000 ABITANTI	56.333	22,04%	6	10,17%	13.422	23,91%	286	22,70%	78,82%	19,70%	198
SUB AMBITO 4 - COMUNI CON POPOLAZIONE OLTRE 20.000 ABITANTI	82.745	32,38%	3	5,08%	25.293	45,07%	399	31,67%	114,19%	28,54%	265
TOTALE GENERALE	255.852	100,11%	59	100,00%	56.125	100,00%	1.260	100,00%	400,11%	100,00%	1.003

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)

SERVIZIO VI

OGGETTO: *CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. AMBITO TERRITORIALE ATEM FR2 – EST. SOTTOSCRIZIONE EX ART.15 COMMI 1 E 2-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 7.08.1990E SS. MM. E II..*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla sola regolarità tecnica.

si esprime parere:

“FAVOREVOLE”

Isola del Liri, li

18-d-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI

Geom. Vincenzo Porretta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 27 GEN 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li 27 GEN 2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 27 GEN 2017



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati